

FIDAS

Associazione Donatori di Sangue

CALTANISSETTA

**Statuto
e
Regolamento**

(Approvato nell'Assemblea dei Delegati del 19/02/2020)

FIDAS
Associazione Donatori di Sangue
CALTANISSETTA

VERBALE

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore diciotto in seconda convocazione presso la sede sociale di Caltanissetta si è riunita, dietro convocazione del Presidente del 13/02/2020 prot. n. 13/2020, l'**ASSEMBLEA dei DELEGATI** della **FIDAS CALTANISSETTA** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg. Delegati: Alessi Michele Claudio, Amico Vincenzo con delega di Talluto Davide, Arena Pierfortunato, Augello Gaetano, Limuti Alessio e Pepe Gandolfo.

Sono assenti i Sigg. Delegati : Abate Salvatore, Adamo Gaetano, Amico Marco, Bruno Giuseppe, Centorbi Claudio, Coco Emanuele, DiGloria Giovanni, Di prima Rosario, Diliberto Santo, Duminuco Isidoro, Geraci Barbara, Grillo Alfonso, Madonia Ennio, Mantione Girolamo, Melfa Salvatore, Meo Teresa Maria, Natale Dario, Notaro Giovanni, Pacino Calogero, Parrinello Luigi, Petix Antonino, Scarlata Giuseppe, Venniro Fulvio

Sono altresì presenti i Sigg.: Giardina Carmelo (Presidente) e Pilato Salvatore (Segretario).

Quindi sono presenti n. 7 (sette) delegati, di cui n.1 (uno) per delega.

Constatata la validità della convocazione e la regolarità della seduta il Presidente C. Giardina apre la seduta, invitando l'Assemblea ad eleggere un Presidente della seduta con segretario e due scrutatori. L'Assemblea all'unanimità elegge Carmelo Giardina quale Presidente della seduta e Salvatore Pilato, quale segretario ed inoltre i Sigg.: Alessi Michele C. e Arena Pierfortunato, quali scrutatori.

Inizia il Presidente Giardina con il primo punto all'odg con una premessa circa le nuove disposizioni inerenti il Terzo Settore secondo il DL n.117 del 03/07/2017 per il quale si rende necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione. A causa del covid-19 le scadenze per ottemperare a quanto richiesto dalla legge si sono prolungate nei mesi fino all'ultima fissata entro il 30/06/2020.

Il Presidente legge per sommi capi il DL di cui sopra evidenziando le norme relative alle Associazioni di Volontariato del Terzo Settore a cui la Fidas Caltanissetta è inserita.

Segue una discussione tra i presenti con vari interventi dei presenti sui vari articoli dello Statuto e del Regolamento annesso che necessitano di modifiche. Il Presidente propone tra le modifiche

.../...

anche quella di togliere il vincolo di rieleggibilità per non più di due mandati, ribadendo quindi che le cariche elettive avranno la durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità per tutte le cariche degli Organi dell'Associazione. Ancora tra le modifiche richieste vi è l'aggiunta dell'acronimo ETS per avere la possibilità di essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alla fine dopo ulteriori interventi dei presenti l'Assemblea dei Delegati approva all'unanimità tutte le modifiche apportate, così come viene rielaborato il nuovo Statuto e Regolamento Fidas Caltanissetta, che si allega in copia al presente verbale.

Non avendo null'altro da discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

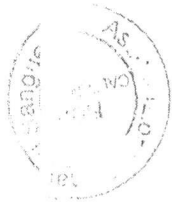
Il Segretario

(f.to Salvatore Pilato)

Il Presidente

(f.to Carmelo Giardina)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Presidente
(Carmelo Giardina)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Provinciale di Caltanissetta

Registrato al n. 256-3
Esatto euro 1.000,00
di cui euro 1.000,00
del 1/1/2022

INTELLIGIBILMENTE

ELIO GIARDINA
Maria I. GIARDINA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria I. Giardina

F I D A S

Associazione Donatori di Sangue

CALTANISSETTA

**Statuto
e
Regolamento**



FIDAS

CALTANISSETTA

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e sede dell'Associazione



È costituita ai sensi dell'art. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modificazioni l'Associazione Ente del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato, denominata "Fidas Caltanissetta – Associazione Donatori di Sangue E.T.S. – Organizzazione di Volontariato – O.D.V." Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", l'Associazione potrà utilizzare la denominazione "FIDAS Caltanissetta" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "E.T.S.".

Essa è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.

L'Associazione non ha limiti di durata.

Essa ha domicilio e sede amministrativa pure in Caltanissetta.

Art. 2 – Organizzazione

Nell'Associazione di Caltanissetta possono costituirsi i Gruppi di Donatori, aventi sedi in Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi Aziendali, Istituti d'istruzione ed altre simili comunità. Essi verranno costituiti dietro deliberazione del Consiglio Direttivo e secondo le modalità che verranno stabiliti nel regolamento annesso al presente statuto.

Art. 3 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone di:

- a) Diffondere e promuovere la donazione anonima, volontaria e gratuita del sangue, quale atto di umana solidarietà.
- b) Reclutare donatori di sangue.
- c) Tutelare la salute e i diritti del donatore.
- d) Compiere e sovvenzionare studi e ricerche sulla trasfusione e sui suoi derivati e componenti.
- e) Promuovere le iniziative per la propaganda tendente a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue varie applicazioni.
- f) Svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci, per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione.
- g) L'Associazione per la propaganda e la diffusione che si prefigge, potrà avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione moderna e di tutti i veicoli d'informazione.
- h) Istituire borse di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico.
- i) Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, l'Associazione potrà partecipare come associante, associata o federata in altre Associazioni di volontariato aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore.

.../...

Art. 4 - Mezzi finanziari e loro utilizzazione

L'Associazione provvede al raggiungimento degli scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) Quote associative dei soci benemeriti,
- b) Donazioni, lasciti ed ogni altra liberalità offerta da Enti, Società pubbliche e private e dai privati.
- c) Ricavo proveniente da iniziative promosse ed attuate dall'Associazione per la raccolta di fondi.
- d) rimborso e/o compensi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con Strutture Sanitarie;
- e) Contributi dei Comuni, della Provincia, della Regione Siciliana, dallo Stato e di qualunque altro Ente pubblico, che intende favorire la raccolta e la donazione del sangue.

Tutti i beni, comunque, pervenuti all'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 5 - Divieti

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione per scopi che non siano propri della stessa.

E' fatto divieto dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Categorie dei soci

Formano l'Associazione le seguenti categorie di soci:

- 1) Donatori di sangue;
- 2) Ex Donatori di sangue;
- 3) Onorari;

Sono Soci Donatori tutti coloro che sono giudicati idonei all'offerta del sangue ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che dopo la prima donazione continueranno a donare il sangue in forma periodica.

Nel caso l'associato, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, cessi la donazione, conserverà ugualmente la qualifica e i diritti di Socio Ex Donatore.

Qualora, al contrario, senza alcuna giustificazione obiettiva, cesserà di donare il sangue nel corso dell'anno previa comunicazione ed invito da parte del Presidente dell'Associazione e deliberazione del Consiglio Direttivo, verrà dichiarato decaduto e non potrà accampare più alcun diritto.

I soci donatori hanno uguali diritti e solo essi hanno il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Sono Soci Ex Donatori tutti i soci donatori che per cause indipendenti dalla loro volontà non possono più donare il sangue. I Soci Ex Donatori non hanno diritto di elettorato attivo, hanno però il diritto all'elettorato passivo, potendo essere eletti a tutte le cariche sociali in concorso con i soci donatori nella misura di un terzo del totale.

Sono Soci Onorari:

- a) I collaboratori, che sono costituiti da tutte le persone fisiche, che, non potendo donare sangue per cause indipendenti dalla loro volontà, esplicano gratuitamente funzioni utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- b) I sostenitori, che sono tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiscono con carattere di continuità, finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, secondo le modalità da stabilirsi nel Regolamento.

L'ammissione a socio è in ogni caso subordinata all'accettazione esplicita ed incondizionata delle norme statutarie e di regolamento dell'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo gli accertamenti di tutti i requisiti di legge e dello Statuto.

Contro il rifiuto l'ammissione e l'esclusione per indegnità o persistente inosservanza dei doveri speciali è ammesso appello al Collegio dei Probi Viri.

Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso dei soci.

I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

- 1) Assemblea dei Delegati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Cassiere-Tesoriere;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Il Collegio dei Probi Viri;

Le cariche elettive hanno la durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità di tutte le cariche degli Organi dell'Associazione. Sono incompatibili tra loro le cariche di: Delegato, componente del Consiglio Direttivo, componente del Collegio dei Revisori, componente del Collegio dei Probi Viri. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea dei delegati

L'assemblea dell'Associazione è costituita dai delegati eletti in ragione di uno per ogni 150 soci donatori.

L'assemblea dell'Associazione è costituita dai delegati eletti in ragione di uno per ogni 150 soci donatori con rispetto proporzionale dei Gruppi esistenti, ove sono iscritti i donatori dell'Associazione, con almeno 50 soci donatori. Tale principio stabilisce che per i Gruppi con numero donatori da 50 fino a 150 sarà garantito almeno un delegato in Assemblea; per i Gruppi con più di centocinquanta donatori saranno garantiti un delegato ogni 150 soci donatori. I Gruppi che non raggiungono la quota dei 50 soci donatori verranno rappresentati da un unico delegato nominato fra i Responsabili dei Gruppi medesimi che riporti il numero maggiore di donatori.

Tutti i donatori che non sono iscritti ad alcun Gruppo verranno inseriti nella lista elettorale di Caltanissetta.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno otto giorni prima a mezzo lettera o posta elettronica.

.../...

L'avviso di convocazione deve contenere i giorni e le ore fissate per la prima e la seconda convocazione, quest'ultima può avere luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima.

In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un miglior andamento dell'Associazione oppure dietro la richiesta scritta firmata da almeno un quinto dei soci donatori con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.

Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto, che non potrà essere giammai portatore di più di una delega.

La seduta ordinaria dovrà essere convocata entro il mese di Aprile o, solo eccezionalmente, ove vi siano comprovati motivi, entro e non oltre il mese di Giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l'ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

In sede di Assemblea dei Delegati, colui che presiede la seduta può ammettere a partecipare ai lavori i componenti del Consiglio Direttivo nel caso in cui si debbano esporre argomenti inerenti la loro carica sociale, con potere esclusivamente consultivo.

L'Assemblea dei Delegati elegge al proprio interno un rappresentante che partecipa al Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 9 - Attribuzione dell'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; elegge il Consiglio Direttivo; elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri; stabilisce le direttive generali dell'Associazione; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo statuto, dal regolamento o dalla legge e delibera sull'eventuale modifica dello statuto.

Art. 10 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l'Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario ed all'occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta.

Del lavoro svolto dall'Assemblea verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell'Associazione. In ogni caso alla convocazione, allo svolgimento ed alla regolarità dell'Assemblea si applicano le norme contenute negli artt. 20 e 21 del codice civile.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea e delle votazioni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque numero in seconda.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e aventi diritto.

Per eventuali modifiche allo Statuto delibera con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei votanti.

.../...

Art. 12 - Assemblea Generale dei Soci.

È convocata dal Presidente in carica o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano in età in caso di assenza o di impedimento di ambedue, l'Assemblea generale dei soci aventi diritto al voto e con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Delegati esclusivamente per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. La votazione avviene per appello nominale.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Delegati ed è composto da un numero variabile da sette a ventuno, fissato dall'Assemblea prima dell'elezione.

Gli eletti durano in carica quattro anni senza limite di rieleggibilità.

Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, questo lo dichiarerà decaduto e chiamerà a far parte al suo posto il candidato primo non eletto nella lista alla quale il decaduto apparteneva.

Qualora dovesse, per dimissioni o per destituzione, mancare la maggioranza del Consiglio, il Presidente o il Vice-Presidente in carica, o in mancanza di entrambi, il Consigliere più anziano di età convocherà immediatamente l'Assemblea dei Delegati per la nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Immediatamente dopo e comunque non oltre otto giorni dalla sua elezione il Consiglio Direttivo deve eleggere nel suo seno, dietro convocazione del Presidente uscente o di chi ne fa le veci:

- il Presidente;
- il Cassiere Tesoriere.

Su proposta del Presidente il Consiglio nomina un Segretario tra i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento di tutti gli scopi della stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno due volte all'anno, dietro convocazione del Presidente. Esso potrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta motivata con l'ordine del giorno da trattare da almeno un terzo dei suoi membri. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno tre giorni prima della data di adunanza; in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Per la validità dell'adunanza occorre in prima convocazione la presenza della maggioranza dei consiglieri e per la deliberazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione delibera qualunque sia il numero a maggioranza dei presenti.

In caso di voto palese in parità, prevale il voto del Presidente; votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende rigettata.

Alle adunanze del Consiglio possono partecipare i Sanitari dell'Associazione per gli argomenti che possono riguardare il lato medico a delle deliberazioni, con voto consultivo. Per le materie di loro competenza possono partecipare alle sedute del Consiglio i Revisori dei Conti, con voto consultivo. I pareri espressi dai Sanitari e dai Revisori dei Conti non sono vincolanti.

Art. 14 - Attribuzione del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- 1) Provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
- 2) Delibera il regolamento dell'Associazione in conformità delle direttive dello Statuto.
- 3) Reperisce i fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- 4) Provvede all'assistenza dei donatori di sangue nei modi che riterrà possibili ed opportuni.
- 5) Nomina i Sanitari che hanno funzioni di assistenza e consulenza sanitaria nei confronti dei soci e dell'Associazione.
- 6) Delibera l'istituzione di Gruppi, fissando le norme del loro funzionamento, secondo i criteri e le direttive del presente statuto.
- 7) Scioglie i Gruppi per mancanza di numero minimo di associati donatori e delibera la loro aggregazione ad altro gruppo viciniore;
- 8) Delibera anche su argomenti di pertinenza dell'Assemblea dei Delegati, escluso le modifiche dello statuto in caso di urgenza ed improrogabilità delle decisioni, salvo la ratifica dell'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza dopo l'adozione della delibera di urgenza;
- 9) Delega uno o più dei suoi componenti per specifici incarichi e munendoli di poteri ben specificati e delimitati;
- 10) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare un Presidente Onorario con funzioni di rappresentanza ed onorarie, tra le persone che si sono distinte per alti meriti in favore della donazione del sangue;

Art. 15 - Il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Presidente rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il suo legale rappresentante nei rapporti con terzi e nei giudizi sia attivi che passivi. Cura l'esecuzione esatta delle delibere del Consiglio e della Assemblea dei Delegati. In caso di urgenza accertata e di necessità esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio medesimo nella sua prima adunanza dopo l'adozione del provvedimento necessitato o di urgenza. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.

Il Presidente nomina un Vice-Presidente scegliendolo fra i consiglieri. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza e di impedimento, assumendone tutte le funzioni ed i poteri.

Art. 16 - Il Cassiere-Tesoriere.

Il Cassiere-Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e la tutela dei libri contabili e sociali. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 - Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei delegati in numero di tre effettivi e due supplenti. Restano in carica quattro anni. Essi eleggono fra di loro un Presidente, che convoca e presiede le riunioni del Collegio e ne cura il funzionamento.

I Revisori controllano la tenuta dei libri contabili e la relazione che accompagna il bilancio di previsione ed il consuntivo annuale;

Accertano e dichiarano la consistenza di cassa e di tesoreria, nonché l'esistenza di valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e possono procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori dei Conti possono presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo; assistere alle adunanze dello stesso qualora si tratti di questioni amministrative e contabili; esprimere pareri e voti non vincolanti.

Delle osservazioni che riferiscono alle ispezioni eseguite vanno redatti due verbali in unico originale di cui uno resterà agli atti dell'Associazione e l'altro verrà trasmesso al Consiglio Direttivo. In sede di discussione dei bilanci annuali, i Revisori riferiscono le loro conclusioni ed osservazioni all'Assemblea dei Delegati. Tra i Revisori almeno due terzi debbono essere eletti fra i donatori di sangue, sia tra gli effettivi che tra i supplenti. In caso di assenza o impedimento relativo o assoluto le convocazioni verranno diramate dal membro più anziano di età.

Art. 18 - Probiviri.

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i soci o fra questi e l'Associazione ed i suoi organi sono risolte dal Collegio dei Probiviri, quali arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo definitivo ed inappellabile. I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea dei Delegati in numero di tre effettivi e due supplenti, restano in carica quattro anni. Eleggono fra loro un Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio, ogni qualvolta sarà necessario. Tra i Probiviri almeno due terzi debbono essere soci donatori sia tra gli effettivi che tra i supplenti. In caso di impedimento relativo o assoluto e di assenza le convocazioni vengono diramate dal membro più anziano di età.

Art. 19 - Esercizio finanziario associativo e bilancio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude con il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale, corredato dalle osservazioni dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'Assemblea dei Delegati entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio finanziario o al massimo per comprovati motivi, entro sei mesi dalla chiusura stessa.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori, disponendo in ordine alla devoluzione del patrimonio, estinte tutte le obbligazioni eventuali residue.

Il residuo patrimonio verrà devoluto ad un ente che ha gli stessi scopi della Fidas.

Gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea prevista nell'art. 12 del presente statuto verranno dati mediante pubblicazione per due volte, una a distanza dell'altra di almeno una settimana su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale e sui fogli degli annunci legali di ciascuna provincia in cui esistono gruppi dell'Associazione, oltre ai siti web dell'Associazione.

Art. 21 - Norma finale.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.

Art. 22 - Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare e ad emanare, secondo le direttive dello statuto, un regolamento.

Art. 23 - Coordinamento Giovani

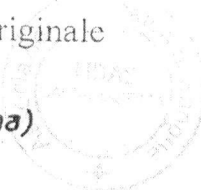
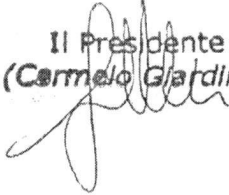
Il Coordinamento Giovani, che comprende i soci donatori al di sotto dei 28 anni di età iscritti all'Associazione, esprime un Coordinatore Provinciale, e un Coordinatore Comunale per ogni comune ove risiedono i soci dell'Associazione costituenti i Gruppi. I Coordinatori Comunali vengono eletti dalle rispettive Assemblee di giovani residenti nei rispettivi comuni, ed eleggono a loro volta il Coordinatore Provinciale. I Coordinatori Comunali e il Coordinatore Provinciale restano in carica due anni. Il Coordinatore Provinciale entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione con diritto di voto.

Le norme per la partecipazione all'Assemblea dei giovani e per le elezioni dei Coordinatori di Gruppi e Provinciali, vengono definite da apposito Regolamento redatto dal Coordinamento giovani ed approvato dal Consiglio Direttivo.

(approvato nell'Assemblea dei Delegati del 19/02/2020)

E' copia conforme all'originale

Il Presidente
(**Carmelo Giardina**)



- 6 MAR. 2022

REGOLAMENTO

Art. 1

In esecuzione dell'art.2 dello statuto, la costituzione del Gruppo Donatori dei Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi Aziendali, Istituti d'istruzione ed altre simili comunità è regolamentata come segue:

- a) Il numero dei soci donatori non può essere inferiore a 50 (cinquanta);
- b) In segnalazione indicativa dei soci del Gruppo il Consiglio Direttivo nominerà un responsabile, che potrà avvalersi di un comitato organizzativo, eletto dai soci del gruppo medesimo, secondo le norme statutarie;
- c) Al responsabile ed al comitato organizzativo posso essere affidate dal Consiglio Direttivo talune funzioni;

Art. 2

L'appello ai Probiviri da parte del socio escluso o rifiutato deve essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o rifiuto di ammissione. Il Collegio dei Probiviri deciderà, entro il termine di giorni 30 dalla data di deposito o di ricevimento dell'appello; la decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

Art. 3

In esecuzione all'art.8 dello statuto per il rinnovo delle cariche sociali si applicano le norme di statuto specificando che tutti i soci donatori aventi diritto all'elettorato attivo dovranno esprimere il proprio voto ai candidati dei Gruppi di appartenenza. Tutti gli altri soci donatori non iscritti nei Gruppi dovranno esprimere il loro voto ai candidati della lista elettorale di Caltanissetta.

Nel caso in cui un Gruppo, con almeno 150 (centocinquanta) soci donatori non esprimerà alcun candidato alla carica di delegato, il Consiglio Direttivo nominerà d'ufficio il responsabile locale a far parte dell'Assemblea dei Delegati. Mentre per i Gruppi con meno di 50 soci donatori verrà nominato d'ufficio il responsabile che riporta il maggiore numero di soci donatori.

Le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali verranno deliberate dal Consiglio Direttivo, stabilendo che le preferenze dovranno essere singole per i candidati dei Gruppi ed un massimo di cinque per quelli di Caltanissetta.

(approvato nell'Assemblea dei Delegati del 19/02/2020)

E' copia conforme all'originale

Il Presidente
(Carmelo Giardina)

6 MAR. 2022